



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Umbria



COMPLEMENTO DI
SVILUPPO RURALE
PER L'UMBRIA
2023 | 2027

PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC (PSP) 2023-2027

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE UMBRIA (CSR 2023-2027)

D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, D.M. 93348 del 26 febbraio 2024

**Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni
del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito degli
interventi non connessi alla superficie e agli animali (NO SIGC)**



Indice

1.	Premessa	3
2.	Principali definizioni	4
3.	Principali riferimenti normativi	5
4.	Disposizioni normative in materia di inadempienza e applicazione riduzioni	6
5.	Disposizioni normative in materia di sanzioni	11
6.	Descrizione sintetica dei singoli obblighi e delle sanzioni previste in caso di inadempienza	15
6.1	Rispetto dei criteri di ammissibilità al sostegno	15
6.2	Rispetto dei criteri di selezione	16
6.3	Realizzazione degli interventi finanziati	17
6.4	Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione.....	18
6.5	Conformità dell'operazione con gli obblighi in materia di appalti pubblici	19
6.6	Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo	21
6.7	Informazione e pubblicità a cura del beneficiario.....	22
6.8	Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale	23
6.9	Assenza di prove false per ricevere il sostegno e omissioni per negligenza	25
6.10	Stabilità dell'operazione.....	26
6.11	Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione	27
6.12	Consentire il regolare svolgimento dei controlli	28
7.	Modalità di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni per violazione degli impegni e altri obblighi assunti	29
8.	Rinvio alle norme generali	33

1. Premessa

Il presente documento si basa sulle disposizioni previste in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/2116 e del regolamento delegato (UE) n. 2022/1172, nonché sul Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, che ne definisce l'applicazione a livello nazionale e sul Decreto n. 93348 del 26/02/2024 del Ministero della Sovranità Alimentare, dell'Agricoltura e delle Foreste recante *“Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”* (di seguito: D.M. 93348/2024), che ha abrogato il D.M. 1867/2018.

Esso si applica ai pagamenti concessi ai beneficiari delle misure a investimento del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Umbria 2023-2027, che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.

In particolare, il presente documento si prefigge i seguenti obiettivi:

- stabilire i principi generali e trasversali per l'applicazione delle riduzioni/esclusioni qualora nel corso di un controllo sia riscontrata una inadempienza;
- individuare le sanzioni per il mancato rispetto di obblighi di natura generale derivanti dalla normativa comunitaria e di taluni impegni comuni a tutte le misure.
- definire le modalità per il calcolo delle riduzioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi specifici per tipologia di operazione che verranno definiti nei rispettivi bandi.

Le riduzioni/esclusioni possono essere applicate nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 3 (controlli amministrativi), 4-6 (controlli in loco) e 7 (controlli ex-post) dell'Allegato 1 al D.M. n. 410727 del 04/08/2023 *“Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”*, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

2. Principali definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del D.M. 93348/2024 e al capitolo 2 delle *“Linee guida operative per la gestione degli Interventi strutturali (NO SIGC) del Complemento di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2023/2027”* e *“Disposizioni comuni per la redazione degli avvisi pubblici previsti per l’attuazione dei vari interventi strutturali (NO SIGC) del Complemento di sviluppo rurale Umbria 2023-2027”*, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 727 del 16 luglio 2025, nonché quelle riportate di seguito:

- a. Esclusione:** rifiuto o revoca totale del sostegno richiesto o concesso. La revoca totale del sostegno concesso per l'operazione comporta il recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali, qualora dovuti;
- b. ICO:** acronimo che individua un impegno, un criterio di ammissibilità o di selezione, un obbligo previsto per un intervento/sotto-intervento/azione. Gli ICO sono identificati nell'ambito dell'applicativo VeCI e, per ciascuno di essi, è necessario definire gli elementi necessari per lo svolgimento del relativo controllo, i passi da seguire durante lo stesso e il momento in cui eseguire il controllo. Per ogni ICO relativo alla domanda di sostegno ed alla domanda di pagamento è richiesto di specificare quale sia il montante riducibile in caso di inadempienza;
- c. Inadempienza:** la mancata osservanza di un impegno previsto dalle misure del Complemento di Sviluppo Rurale oppure di un altro obbligo, ove pertinente con l'operazione, stabilito dalla normativa dell'Unione Europea o dalla legislazione nazionale, ovvero previsto dal Complemento di sviluppo rurale;
- d. Inadempienza grave:** una inadempienza si definisce “grave” quando si verifica una delle seguenti due casistiche:
 - quando i criteri di gravità, entità e durata sono tutti di livello “alto” (valore = 5) e la stessa inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi;
 - quando una inadempienza che comporta in ogni caso la revoca totale del sostegno risulta ripetuta con adozione di un provvedimento di decadenza totale;
- e. Livello di inadempienza:** uno dei tre livelli in cui può essere classificata una inadempienza, da determinare in base ai valori attribuiti agli indicatori relativi ai criteri di gravità, entità e durata di cui all'articolo 15 e all'allegato 5 del D.M. 93348/2024.
Il livello di inadempienza può essere: basso (valore = 1), medio (valore = 3), alto (valore = 5);

- f. *Montante riducibile*:** si intende l'importo a cui applicare la sanzione. In caso di inadempienza grave o negli altri casi in cui è prevista l'esclusione dal sostegno, il montante riducibile corrisponde al sostegno concesso per l'operazione. In caso di inadempienza che non comporti la revoca totale del sostegno, il montante riducibile corrisponde all'importo complessivamente ammesso per tutte le domande di pagamento presentate per l'operazione, fatta eccezione per particolari casi, da specificare nelle disposizioni attuative dell'intervento/sotto-intervento/azione, in cui la sanzione è applicabile all'importo ammesso della sola domanda di pagamento oggetto del controllo.
- g. Verificabilità e controllabilità degli interventi (acronimo *VeCI*):** individua sia, in senso generale, l'attività di valutazione obbligatoria a carico dell'Autorità di Gestione Regionale (acronimo AdGR) e dell'Organismo Pagatore AGEA della valutazione della verificabilità e controllabilità degli interventi del CSR 2023-2027 attraverso la definizione di indicatori di controllo (ICO), che l'applicativo informatico reso disponibile dall'organismo pagatore per lo svolgimento della medesima attività.

3. *Principali riferimenti normativi*

- a. Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio**, Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- b. Regolamento 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio**, Norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- c. Regolamento (UE) 2022/129 della Commissione**, Norme relative [...] ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC
- d. Regolamento (UE) 2022/1475 della Commissione**, Norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione

- e. Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.**, Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune
- f. Decreto Legislativo n. 188 del 23 novembre 2023**, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
- g. Decreto Masaf n. 410727 del 4 agosto 2023**, Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116
- h. Decreto Masaf n. 93348 del 26 febbraio 2024**, Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027.

4. Disposizioni normative in materia di inadempienza e applicazione riduzioni

Il DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 fissa le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, come previsto dall'art. 25 del D.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare al Capo VI, articoli da 11 al 15 per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale. Esso dispone che le sanzioni amministrative si calcolano sulla base dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate. Le sanzioni previste dal D.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii. sono applicate dagli organismi pagatori ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/2116 e/o dall'autorità delegata.

Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 non si applicano sanzioni nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116.

Di seguito, sono specificati alcuni principi generali di cui tener conto nell'applicazione delle riduzioni/esclusioni.

Applicazione diretta della revoca totale del sostegno

- in coerenza con l'art. 11 del D.lgs. n. 42 del 17/03/2023, il sostegno richiesto o concesso è rifiutato (ossia non concesso fin dall'inizio) o revocato (ed eventualmente recuperato qualora già liquidato) integralmente se viene accertato, in via definitiva, il mancato rispetto di uno o più criteri di ammissibilità, nonché di uno o più criteri di selezione che abbiano determinato il collocamento dell'operazione in posizione utile in graduatoria per l'autorizzazione del finanziamento;
- nei singoli bandi pubblici possono essere altresì individuate eventuali inadempienze di impegni specifici che comportano la revoca totale e il recupero del sostegno.

Valutazione del livello di inadempienza

- in coerenza con l'articolo 61 del Reg (UE) 2021/2116 in caso di inosservanza delle norme nazionali sugli appalti pubblici gli "Stati membri provvedono a che la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata sia determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità" e a tal fine provvedono a verificare la parte dell'aiuto che non deve esser pagata o revocata. A tale fattispecie è stata data attuazione attraverso l'articolo 16 del DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune". Inoltre, per quanto concerne le riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali con quanto

- previsto dall'art. 15 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024, il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato, parzialmente o totalmente, se si riscontra il mancato rispetto degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSP, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatorie;
- nella definizione del tasso di rifiuto o revoca del sostegno richiesto o concesso a seguito dell'inadempienza accertata agli impegni ed altri obblighi di cui al precedente trattino, si dovrà tener conto della **gravità**, dell'**entità** e della **durata** dell'inadempienza, tenendo conto anche della reiterazione. La sanzione applicabile deve essere proporzionata e graduata in funzione di tali criteri, il che comporta un'equa definizione delle fattispecie che si possono verificare per l'attribuzione dei livelli basso, medio o alto dei parametri di gravità, entità e durata.
 - I tre parametri di verifica relativi all'inosservanza - gravità, entità e durata relativi all'inosservanza - sono così definiti all'art. 2 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024:
 - **Gravità**: è un parametro che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
 - **Entità** o portata: è un parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
 - **Durata** o persistenza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
 - qualora venga accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi di cui alla tabella sotto riportata:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			

Alto (5)			
-----------------	--	--	--

Il livello di infrazione/inadempienza deve essere fissato per ogni impegno o per gruppo di impegni.

- nel caso in cui sia accertata un'inadempienza di livello "Alto" per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dal sostegno per l'azione a cui si riferiscono gli impegni non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
- nei casi in cui l'inadempienza non causa l'esclusione totale dal sostegno, si applica una riduzione la cui percentuale può essere del 3%, del 5% o del 10%, in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza.
- qualora sia accertata una inadempienza "grave", così come definita nel paragrafo 2 del presente documento, il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o recuperato totalmente e il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento/sotto-intervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, da intendersi come esclusione sia dalla possibilità di presentare una nuova domanda di sostegno o una nuova domanda di pagamento, sia dalla possibile concessione o liquidazione di contributi in esito alla valutazione di domande di sostegno o di pagamento in itinere, nell'ambito dei due anni in argomento. Per "*anno civile dell'accertamento*" deve intendersi l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo, in loco o ex-post nel cui ambito è stata accertata l'inadempienza.
- le conseguenze di cui al punto precedente si applicano anche nel caso in cui venga accertato che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno, oppure ha ommesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.
- nel caso venga accertata la ripetizione di un'inadempienza non "grave", che quindi non comporta la decadenza totale dal sostegno, si applica una maggiorazione della riduzione riferita all'inadempienza riscontrata, cioè il raddoppio della percentuale che si determinerebbe in assenza di ripetizione.

Ripetizione dell'inadempienza

Per quanto riguarda il controllo correlato alla "*ripetizione*" dell'inadempienza (*art. 14 del D.lgs. n. 42/2023*) devono essere presi in considerazione:

1. Periodo di riferimento:

- la ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

2. Oggetto della verifica (Intervento o tipologia di operazione).

- in merito agli obblighi comuni, la verifica della eventuale ripetizione dovrà andare oltre l'azione ed estendersi all'intero intervento per le inadempienze relative ad impegni ed altri obblighi comuni a più azioni dell'intervento (es. tempi di presentazione della domanda del saldo; realizzazione completa dell'operazione; sottoscrizione del provvedimento di concessione; fornitura dei dati per il monitoraggio e per la valutazione, ecc.);
- in merito agli obblighi specifici la verifica della eventuale ripetizione si limita alla azione per le inadempienze relative ad impegni ed altri obblighi specifici della stessa azione previsti nei rispettivi bandi pubblici.

Il “*cumulo*” e ordine delle riduzioni (regola generale) viene verificato come segue:

- in caso di inadempienza di più impegni non afferenti al medesimo gruppo, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione;
- nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti, si applicano in primo luogo le riduzioni e sanzioni di cui all'art. 15 c. 6 del D.M. 93348/2024 e poi le riduzioni stabilite sulla base del presente documento;
- non si applica invece il cumulo dei tassi di riduzione in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici. Nel caso specifico, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione (punto 1.4 dell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2019) 3452 del 14/05/2019 recante gli “*Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici*”).

Tuttavia la riduzione risultante si sommerà alle eventuali altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti, secondo il principio del “cumulo” di cui al primo trattino.

In merito alla “*tempistica*” di applicazione delle riduzioni vanno rispettati i seguenti principi generali:

- le riduzioni, in funzione degli impegni/obblighi che è pertinente e possibile verificare al momento del controllo, possono essere applicate in esito al controllo amministrativo della domanda di pagamento, al controllo in loco ed al controllo ex-post.

Tali riduzioni non si applicano in sede di controllo della domanda di pagamento dell'anticipazione, ovvero nell'ambito degli interventi/azioni in cui l'importo del pagamento non viene calcolato in base alle spese effettivamente sostenute dal beneficiario del sostegno e ritenute ammissibili.

Ai sensi della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii. l'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, così come quelle che saranno eventualmente definite nelle disposizioni attuative specifiche degli interventi del CSR, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii., nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.

5. Disposizioni normative in materia di sanzioni

Per quanto concerne le sanzioni previste all'art. 15 c. 6 del D.M. 93348/2024, a seguito del controllo amministrativo della domanda di pagamento, si stabilisce quanto segue:

a) CONTRIBUTO RICHIESTO (CR): l'importo richiesto dal beneficiario sulla base della domanda di pagamento. Se con la domanda di pagamento oggetto del controllo si dà luogo alla riconciliazione di un eventuale anticipo percepito, l'importo CR ricomprende anche l'importo dell'anticipo richiesto;

b) CONTRIBUTO AMMESSO (CA): l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo di cui alla lettera a) supera l'importo determinato in applicazione della lettera b) di una percentuale superiore al 25%, si applica una sanzione pari alla differenza tra questi due importi, ma senza andare oltre la decadenza totale dal sostegno, con recupero integrale delle somme eventualmente già liquidate.

La % X di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$X\% = 100 \cdot (CR - CA) / CA$$

Se $X > 25$, il contributo erogabile (CE) al beneficiario sarà così determinato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

La sanzione in argomento non si applica se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Il procedimento sopra descritto si applica, *mutatis mutandis*, durante il controllo in loco. In tale sede, viene controllata tutta la spesa sostenuta per l'operazione di cui trattasi.

Per quanto attiene invece alle sanzioni previste per inadempienze di obblighi generali di derivazione comunitaria e di taluni altri obblighi comuni a più interventi nella tabella che segue sono riassunti impegni e obblighi di natura trasversale derivanti dalla normativa comunitaria, nonché taluni altri obblighi comuni a più tipologie di operazione derivanti dal CSR o dai relativi bandi pubblici.

Per ciascuno di essi, viene indicato l'ambito di applicazione, la tipologia di controllo durante il quale se ne verifica il rispetto e il tipo di sanzione applicabile (riduzione o esclusione).

Tabella contenente gli obblighi comuni a più interventi

Impegno/obbligo/norma	Ambito di applicazione	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza
1) Rispetto dei criteri di ammissibilità al sostegno	Tutte le azioni ove previste o interventi se non sono previste azioni	Amministrativo ¹ /in loco/ex-post (qualora costituiscano anche un impegno ex-post)	Esclusione
2) Rispetto dei criteri di selezione	Tutte le azioni ove previste o interventi se non sono previste azioni	Amministrativo/in loco/ex-post (qualora costituiscano anche un impegno ex-post)	Esclusione
3) Realizzazione degli investimenti finanziati	Tutte le azioni ove previste o interventi se non sono previste azioni	Amministrativo della domanda di pagamento/in loco	Riduzione o esclusione
4) Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione	Tutte le azioni ove previste o interventi se non sono previste azioni	Amministrativo	Riduzione o esclusione
5) Conformità dell'operazione con gli obblighi in materia di appalti pubblici	Operazioni realizzate da enti pubblici	Amministrativo/in loco	Riduzione o esclusione
6) Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale	Tutte le azioni ove previste o interventi se non sono previste azioni	Amministrativo della domanda di pagamento del saldo/in loco	Riduzione o esclusione
7) Informazione e pubblicità a cura del beneficiario	Previste per gli interventi o sotto-interventi che prevedono informazione e comunicazione al pubblico	Amministrativo della domanda di pagamento finale/in loco/ex-post	Riduzione
8) Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale	Tutte le azioni ove previste o interventi se non sono previste azioni	Amministrativo/in loco/ex-post	Riduzione o esclusione

¹ Per controllo amministrativo si intende il controllo della domanda di sostegno e il controllo della domanda di pagamento (è compreso anche il controllo in situ), Qualora il controllo amministrativo riguardi solo la domanda di pagamento questo verrà esplicitato nel documento.

9) Assenza di prove false per ricevere il sostegno e di omissioni per negligenza	Tutte le azioni ove previste o interventi se non sono previste azioni	Amministrativo/in loco	Esclusione
10) Stabilità dell'operazione	Tutti gli Interventi o sotto-interventi che prevedono investimenti produttivi o infrastrutture	Ex-post	Riduzione o esclusione
11) Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione	Tutte le azioni ove previste o interventi se non sono previste azioni	Amministrativo	Riduzione
12) Consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente	Tutte le azioni ove previste o interventi se non sono previste azioni	Amministrativo/in loco/ex-post	Esclusione

6. Descrizione sintetica dei singoli obblighi e delle sanzioni previste in caso di inadempienza

6.1 Rispetto dei criteri di ammissibilità al sostegno

Ciascun bando pubblico relativo ad un intervento del CSR stabilisce quali sono i requisiti e le condizioni di ammissibilità al corrispondente regime di sostegno. Il soggetto richiedente deve soddisfare tali condizioni di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve eventuali deroghe, precisate nello stesso bando pubblico, in virtù delle quali talune condizioni possono essere perfezionate dopo la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima della formale adozione del provvedimento di concessione.

Il rispetto delle condizioni di ammissibilità al sostegno è verificato nel corso del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.M. n. 410727 del 04/08/2023 (*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli NON SIGC*), nonché nell'ambito del controllo in loco ai sensi degli articoli 4 e 6 del medesimo D.M., qualora l'operazione ricada nel relativo campione.

Una ulteriore verifica delle condizioni di ammissibilità viene effettuata in sede di istruttoria di eventuali richieste di variante all'operazione, in funzione della natura della modifica proposta ed in caso di cessione di azienda.

Nell'ambito del bando pubblico sono individuate quelle condizioni di ammissibilità al sostegno che devono essere mantenute nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e al pagamento finale (periodo ex-post), che verranno pertanto nuovamente verificate, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo ex-post.

Resta fermo l'obbligo del rispetto del periodo di stabilità delle operazioni, così come definito al capitolo 3, paragrafo 3.14 Stabilità delle operazioni di investimento del documento "*Linee guida operative per la gestione degli Interventi NO SIGC del Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023/2027*", Allegato A) alla Deliberazione della Giunta regionale n. 727/2025.

La verifica delle condizioni di ammissibilità comprende anche la verifica dell'assenza di un doppio finanziamento per i medesimi investimenti, ottenuto tramite altri regimi di aiuto nazionali o comunitari o previsti in precedenti periodi di programmazione, nonché la verifica

del rispetto delle norme relative agli aiuti di Stato per quelle operazioni che ricadono nell'ambito del regime *de minimis*. Sono altresì ricomprese nel controllo delle condizioni di ammissibilità anche le verifiche previste per le condizioni artificiali. L'art. 62 del Reg. 2116/2021 "clausola di elusione" stabilisce che nessuna condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti o dei sostegni del Piano Strategico della PAC (PSP) deve essere il risultato di una creazione artificiosa.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

In virtù di quanto previsto dall'articolo 11 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e dall'articolo 11 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024, il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno, ovvero, se accertato dopo l'adozione del provvedimento di concessione, la revoca totale del sostegno medesimo.

6.2 Rispetto dei criteri di selezione

Sulla base di quanto previsto all'art. 79 del Reg. (UE) 2021/2115, l'Autorità di Gestione Regionale definisce i criteri di selezione per gli interventi del CSR 2023-2027, utili a selezionare le operazioni in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, a garantire un migliore utilizzo delle risorse finanziarie ed una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi. In sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno, a ciascuna operazione è riconosciuta una priorità e/o un punteggio sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente rispetto ai criteri di selezione previsti.

In molti interventi del CSR, per l'accesso al sostegno è comunque richiesto il possesso di una serie di requisiti che comportano l'attribuzione di un punteggio "minimo". Tale vincolo costituisce di fatto una condizione di ammissibilità. L'attribuzione delle priorità e dei punteggi permette la definizione di una graduatoria di merito nella quale sono classificati i progetti ritenuti qualitativamente migliori, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi del CSR. Come per i criteri di ammissibilità, il bando pubblico stabilisce quali criteri di selezione devono essere mantenuti nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e al pagamento finale (periodo ex-post), assumendo, di fatto, la connotazione di "impegno". Questi verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo ex-post.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

In conformità con i principi generali esposti al capitolo 4, il sostegno richiesto o concesso è rifiutato (ossia non concesso fin dall'inizio) o revocato (ed eventualmente recuperato qualora già liquidato) integralmente se viene accertato, in via definitiva, il mancato rispetto di uno o più criteri di selezione che abbiano determinato il collocamento dell'operazione in posizione utile in graduatoria per l'autorizzazione del finanziamento.

Il rispetto dei criteri di selezione viene verificato nei seguenti ambiti:

- Controllo amministrativo della domanda di sostegno. In questa sede, il mancato rispetto di un criterio di selezione comporta la mancata attribuzione della priorità e/o del punteggio ad esso corrispondente. Per gli interventi in cui è previsto il punteggio "minimo" di cui al paragrafo precedente, il suo mancato raggiungimento comporta la non ammissibilità (rifiuto) al sostegno;
- Controllo in loco. In tale sede l'organismo deputato ai controlli in loco verifica i criteri di selezione che hanno determinato l'ammissione a finanziamento dell'operazione. Nel caso sia accertato il mancato possesso dei requisiti collegati ad alcuni dei suddetti criteri di selezione in misura tale da determinare la fuoriuscita dell'operazione dalla graduatoria di ammissibilità, si procede alla revoca totale del sostegno;
- Controllo amministrativo della domanda di variante, allorché sarà necessario verificare se la modifica proposta ha effetti sulla priorità e/o punteggio assegnato all'operazione e che ne ha determinato l'ammissione a finanziamento. In caso di fuoriuscita dell'operazione dalla graduatoria di ammissibilità, l'operazione è revocata totalmente;
- Controllo amministrativo della domanda di pagamento e controllo ex-post, nel corso dei quali devono essere verificati i criteri di selezione che, in virtù di quanto previsto nel bando pubblico, devono essere mantenuti fino al pagamento oggetto di controllo ed eventualmente nel periodo ex-post. Il mancato rispetto di tali criteri di selezione comporta l'applicazione della sanzione stabilita nelle disposizioni attuative relative all'intervento/azione/sotto-azione.

6.3 Realizzazione degli interventi finanziati

Gli interventi finanziati devono essere realizzati conformemente a quelli per i quali è stata presentata e poi accolta la domanda di sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate secondo quanto previsto nel documento "*Linee guida operative per la gestione degli Interventi NO SIGC del Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023/2027*", approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 727/2025. La conformità degli

interventi realizzati viene verificata nell'ambito del controllo amministrativo delle domande di pagamento di acconto e saldo, nonché nel controllo in loco delle operazioni che rientrano nel relativo campione. Fanno eccezione le domande di primo insediamento – SRE 01 – nelle quali l'acconto viene erogato senza verifica degli interventi realizzati.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

Qualora gli interventi ammessi siano realizzati parzialmente, ovvero siano stati completamente realizzati ma con una parziale conformità rispetto a quelli ammessi, il controllo amministrativo e il controllo in loco dovranno accertare in particolare quanto segue:

- che gli interventi realizzati e conformi all'operazione ammessa costituiscano un lotto funzionale, vale a dire un insieme di voci di costo che garantiscono comunque il perseguimento delle finalità e degli obiettivi originari dell'iniziativa progettuale;
- che la mancata realizzazione di parte degli interventi non abbia comportato il venir meno di priorità e/o la diminuzione del punteggio attribuiti in sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno e che ne abbia determinato il collocamento, all'interno della graduatoria regionale, tra le domande ammesse a finanziamento;
- per gli interventi che prevedono la realizzazione di investimenti materiali: che l'importo della spesa totale realizzata e conforme sia pari ad almeno il 50% della spesa totale ammessa (con nulla osta ed eventuali varianti). Per i soggetti pubblici, detta percentuale è rapportata alla spesa totale ammessa ricalcolata dopo l'affidamento dei lavori.

Per gli altri interventi, il bando pubblico potrà comunque fissare, in funzione della peculiarità delle operazioni previste, un diverso limite per i casi di parziale realizzazione.

La mancanza di almeno uno dei tre requisiti suddetti comporta la revoca totale del sostegno concesso, nonché il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo e/o acconto.

6.4 Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione

Qualora previsto dal relativo bando pubblico, il beneficiario del sostegno deve sottoscrivere il provvedimento di concessione e ritrasmetterlo all'Ufficio regionale che lo ha rilasciato, a titolo di accettazione di quanto nello stesso stabilito anche in termini di finanziamento concesso, entro 15 giorni dalla notifica.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la restituzione del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto all'Ufficio regionale competente, quest'ultimo provvede tempestivamente a trasmettere al beneficiario apposita diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla data di notifica della diffida stessa.

La mancata sottoscrizione e restituzione del documento da parte del beneficiario entro i termini suddetti comporta la revoca totale del finanziamento concesso.

6.5 Conformità dell'operazione con gli obblighi in materia di appalti pubblici

La verifica del rispetto delle norme per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici viene effettuata nel corso delle diverse fasi in cui si articola il procedimento istruttorio delle domande ossia controllo amministrativo tanto nella fase di ammissibilità del contributo che di liquidazione dello stesso. Ciò avviene verificando lo stato di avanzamento delle procedure di affidamento di uno o più contratti pubblici previsti nel progetto presentato con la domanda di sostegno.

A tal fine vengono verificate tutte le fasi dell'appalto (programmazione, progettazione, fase di scelta del contraente ed esecuzione) che sono state completate al momento dell'effettuazione di ogni controllo.

Per quanto concerne le riduzioni negli appalti pubblici la Regione Umbria con DGR n. 602 del 26/06/2024 ha adottato le check list di autovalutazione e controllo delle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture versione 3.1 e del relativo sistema di riduzioni esclusioni ad esse associato.

In particolare, per quanto qui di interesse, per l'aspetto relativo alla definizione delle riduzioni ed esclusioni sono stati recepiti i prospetti messi a disposizione dall'OP AGEA alle Regioni, in raccordo con l'Autorità di Gestione Nazionale avente ad oggetto "Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16), in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019".

Il controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici è eseguito in particolare mediante una specifica check-list messa a disposizione dall'OP AGEA alle Regioni e periodicamente aggiornata, da compilare come autovalutazione in fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento da parte dei soggetti richiedenti interessati dalle norme in argomento e, come controllo, da parte dei soggetti che effettuano i controlli amministrativi sulle domande di sostegno, di pagamento.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

Si richiamano di seguito alcuni criteri generali da considerare nell'applicazione delle sanzioni in materia di appalti:

- le sanzioni si applicano solo alla spesa ammessa relativa al singolo appalto interessato e affetto da eventuali irregolarità;
- se nella stessa procedura di appalto si rilevano più irregolarità, si applica solo il tasso di riduzione relativo all'irregolarità più grave e non si procede pertanto al cumulo dei tassi di riduzione; si cumulano invece i tassi di riduzione relativi ad appalti diversi eventualmente affidati nell'ambito di una stessa operazione;
- quando l'irregolarità è soltanto di natura formale, senza alcun impatto finanziario effettivo o potenziale, ovvero quando si ritiene che l'irregolarità non abbia avuto alcun effetto deterrente per i potenziali offerenti, oppure non abbia portato all'aggiudicazione di un appalto diverso da quello che avrebbe dovuto essere aggiudicato, nessuna riduzione è applicata;

Le inadempienze in materia di appalti, in coerenza con quanto stabilito dal D.M. 10255/2018, sono considerate "gravi", comportando quindi la revoca o il mancato rimborso del 100% della spesa relativa quando:

- a. il mancato rispetto delle norme determini un'alterazione della concorrenza tale da distogliere la partecipazione alle procedure di potenziali offerenti;
- b. nel corso delle procedure si introducano elementi distonici rispetto agli atti di gara che portino ad una aggiudicazione per una prestazione che non presenta i caratteri di quella bandita inizialmente;
- c. l'irregolarità abbia incontrovertibilmente determinato l'affidamento ad un operatore diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo;
- d. si accerti la non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici;
- e. si accerti il frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (ad es. la suddivisione in più procedure di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia);
- f. sia accertato un conflitto di interessi da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa competente;
- g. il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza abbia determinato una distorsione dell'esito della procedura di affidamento;

h. si venga a conoscenza di un'irregolarità connessa ad una frode, accertata da un'autorità giudiziaria o amministrativa.

Si rinvia ai prospetti predisposti da Agea e recepiti nell'allegato I della Deliberazione della Giunta Regionale n. 602 del 26/06/2024 e successive modifiche o integrazioni, contenenti l'indicazione puntuale delle infrazioni in materia di appalti e delle relative sanzioni in termini percentuali sull'importo della spesa ammessa.

6.6 Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo

Il provvedimento di concessione del sostegno stabilisce la data entro la quale il beneficiario deve completare l'operazione, presentando la domanda di pagamento del saldo.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

Salvo eventuali proroghe con, il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo produce conseguenze la cui entità e gravità sono direttamente proporzionali al periodo di durata dell'inadempienza.

Per importo di contributo si intende il contributo ritenuto ammissibile nella domanda di saldo. È pertanto quest'ultimo il criterio su cui basare la portata della sanzione, che verrà applicata sulla base della griglia seguente, laddove per ritardo si intendono i giorni di calendario trascorsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda:

Livello di infrazione dell'impegno n.6	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale alla durata	Importo contributo (*) inferiore a 250.000 euro	ritardo ≤45 gg
Medio (3)	Uguale alla durata	Importo contributo (*) tra 250.000 e 1.000.000 euro	ritardo > 45 gg e ≤ 80 gg
Alto (5)	Uguale alla durata	Importo contributo (*) > di 1.000.000 euro	ritardo > 80 gg e ≤ 120 gg

(*)Per importo di contributo si intende il contributo ritenuto ammissibile nella domanda di saldo.

Nella tabella che segue è indicata la percentuale di riduzione applicabile sull'importo ammesso erogato o da erogare:

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
-------------------------------------	---

1,00 ≤ x < 3,00	3%
3,00 ≤ x < 4,00	5%
x > 4,00	10%

In caso di ritardo superiore a 120 giorni si stabilisce la revoca totale del sostegno.

6.7 Informazione e pubblicità a cura del beneficiario

Gli adempimenti a carico del beneficiario in materia di informazione e pubblicità degli interventi finanziati tramite il FEASR sono riportati al capitolo 3 punto 3.17 “Linee guida operative per la gestione degli Interventi NO SIGC del Complemento di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2023/2027”, di cui all’allegato 1 approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 727/2025, in coerenza con l’articolo 123 lettera j) del Reg. (UE) n. 2021/2115 e con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129. In particolare per l’intervento SRG06 si rimanda alle disposizioni specifiche previste con Determinazione Dirigenziale n. 13800 del 24.12.2025 che modifica e integra la D.D. n. 13758 del 23.12.2024.

Sanzione per l’eventuale inadempienza

L’accertamento dell’eventuale mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità in fase di verifica della domanda di saldo o di controllo in loco comporta, in primo luogo, la sospensione del pagamento del saldo. Detta sospensione, da riferirsi all’autorizzazione al pagamento da parte del Servizio responsabile dei procedimenti istruttori, è annullata qualora, entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione della sospensione, il beneficiario dimostri di aver rimediato in maniera soddisfacente all’inadempienza.

In caso contrario, si darà seguito al pagamento del saldo con applicazione di una riduzione del contributo, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella che segue:

Livello di infrazione dell’impegno n.7	Gravità	Entità	Durata
--	---------	--------	--------

Basso (1)	Violazione degli obblighi di informazione e pubblicità: mancata esposizione o messa in linea dei materiali di informazione e pubblicità	Interventi che hanno beneficiato di un sostegno fino a 50 mila euro	Risoluzione dell'inadempienza rilevata dopo il 30° giorno dalla comunicazione ed entro il 45° giorno
Medio (3)	Violazione degli obblighi di informazione e pubblicità: non conformità dei materiali di informazione e pubblicità (cartelli, targhe, poster, sito web, ecc...)	Interventi che hanno beneficiato di un sostegno > di 100 mila euro e inferiore a 500 mila euro	Risoluzione dell'inadempienza rilevata dopo il 45° giorno dalla comunicazione ed entro il 60° giorno
Alto (5)	Violazione degli obblighi di informazione e pubblicità: assenza	Interventi che hanno beneficiato di un sostegno > di 500 mila euro	Risoluzione dell'inadempienza rilevata dopo il 60° giorno

Qualora il saldo non sia dovuto, la riduzione sarà applicata al totale dei pagamenti già erogati per l'operazione. La sospensione di cui sopra comporta anche la sospensione dei termini previsti per la chiusura delle attività di controllo sulla domanda. Identica riduzione sul totale dei pagamenti erogati per l'operazione è prevista nel caso di verifica dell'inadempienza nel corso dei controlli ex-post.

Nella tabella che segue è indicata la percentuale di riduzione applicabile sull'importo ammesso erogato o da erogare:

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 >= x < 4,00	5%
x > 4,00	10%

6.8 Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto

dall'articolo 3 del reg. UE n. 2023/2116, sono quelle previste e richiamate al capitolo 5 paragrafo 5.4 delle “*Linee guida operative per la gestione degli Interventi NO SIGC del Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023/2027*”, Allegato A) alla Deliberazione della Giunta regionale n. 727/2025.

Il verificarsi dei casi in argomento può comportare inadempienze da parte del beneficiario rispetto a criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi, di cui egli non è ovviamente ritenuto responsabile.

Il beneficiario, o il suo rappresentante, ha l'obbligo di comunicare per iscritto la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale al Servizio responsabile dei procedimenti istruttori, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il suo rappresentante, sia nelle condizioni di farlo. Il beneficiario o il suo rappresentante devono inoltre trasmettere la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale, così come prevista nel bando pubblico e/o richiesta dal Servizio regionale competente.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

La mancata comunicazione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, con la relativa documentazione probatoria, ovvero il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale da parte dell'Ufficio competente, comporta l'applicazione delle riduzioni o esclusioni previste per le inadempienze rilevate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella che segue:

Livello di infrazione dell'impegno n.8	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancata comunicazione del decesso o incapacità professionale di lunga durata	Interventi che hanno beneficiato di un sostegno fino a 500 mila euro	dal 16° giorno a 60 giorni
Medio (3)	Mancata comunicazione di una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda	Interventi che hanno beneficiato di un sostegno > di 500 mila euro e inferiore a 1 milione euro	da 61 giorni a 120 giorni
Alto (5)	Mancata comunicazione della distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento oppure di un'epizootia, o della	hanno beneficiato di un sostegno > di 1 milione euro	mancata comunicazione

	diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario		
--	---	--	--

Identica riduzione sul totale dei pagamenti erogati per l'operazione è prevista nel caso di verifica dell'inadempienza nel corso dei controlli ex-post.

Nella tabella che segue è indicata la percentuale di riduzione applicabile sull'importo ammesso erogato o da erogare:

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \geq x < 4,00$	5%
$x > 4,00$	10%

6.9 Assenza di prove false per ricevere il sostegno e omissioni per negligenza

Secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del D.M. 93348 del 26/02/2024, se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento/sotto-intervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Le inadempienze in argomento possono essere accertate, in particolare, nell'ambito dei controlli in loco, ma possono emergere anche nel corso del controllo amministrativo della domanda di sostegno o della domanda di pagamento, nell'ambito dei controlli ex-post o dei controlli effettuati a qualsiasi titolo da altre Autorità.

Nei casi di falsa attestazione, si applicano anche le sanzioni e le procedure previste dalla legge italiana.

6.10 Stabilità dell'operazione

Al capitolo 3, paragrafo 3.14 delle “*Linee guida operative per la gestione degli Interventi NO SIGC del Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023/2027*”, di cui all' Allegato A) alla Deliberazione della Giunta regionale n. 727/2025, è previsto che per le operazioni connesse a investimenti debba essere rispettato un periodo di stabilità di durata pari a 5 anni, calcolati a decorrere dalla data di pagamento finale al beneficiario, salvo diverse indicazioni contenute nelle schede di intervento del CSR della Regione Umbria.

La verifica del rispetto del periodo di stabilità dell'operazione e di eventuali altri impegni ex-post, è effettuata nel corso del controllo ex-post di cui al capitolo 6, paragrafo 6.3 delle suddette *Linee guida*.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

In particolare, è previsto che nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beneficiari siano tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora, nei cinque anni successivi al pagamento del saldo o entro il termine stabilito dalla normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile:

- a. cessino o trasferiscano un'attività produttiva al di fuori della Regione;
- b. effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un organismo di diritto pubblico;
- c. apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. In particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene, ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste per l'intervento.

Nei casi in cui venga riscontrato quanto sopra elencato si applica un recupero parziale o totale dell'aiuto erogato.

In particolare, in applicazione dell'art. 15, comma 3, del D.M. MASAF n. 93348 del 26/02/2024, i criteri di valutazione gravità ed entità sono considerati sempre di livello massimo e il criterio di durata è commisurato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Stante quanto sopra, qualora si verifichino i casi di inadempienza sopra elencati, ovvero l'eventuale modifica all'operazione (per i casi in cui è prevista) non sia stata preventivamente comunicata al Servizio regionale competente o sia stata realizzata in presenza di parere

negativo del Servizio stesso, si procederà al recupero del sostegno erogato al beneficiario secondo le percentuali di seguito specificate:

Anno del periodo di stabilità in	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
Rimborso da applicare all'aiuto erogato	100%	80%	60%	40%	20%

6.11 Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione

Al fine di monitorare lo stato di avanzamento del CSR, l'Autorità di Gestione Regionale potrà attivare la raccolta di dati e informazioni sulla fase realizzativa delle singole iniziative finanziate. Il beneficiario del sostegno pertanto, su richiesta dell'Autorità di Gestione Regionale o di altri soggetti dalla stessa incaricati o delegati, sarà tenuto a fornire i dati e le informazioni sull'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione, al Servizio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall'Autorità di Gestione Regionale, di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida stessa.

La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta l'applicazione di una riduzione sui pagamenti relativi all'operazione, secondo i principi di entità, gravità e durata illustrati nella tabella che segue:

Livello di infrazione dell'impegno n. 11	Gravità	Entità	Durata
--	---------	--------	--------

Basso (1)	Mancata trasmissione di tutti i dati e delle informazioni richieste	Interventi che hanno beneficiato di un sostegno fino a 1 milione di euro	Ritardo superiore a 15 giorni e inferiore a 45 giorni dalla diffida
Medio (3)	Mancata trasmissione di tutti i dati e delle informazioni richieste	Interventi che hanno beneficiato di un sostegno > di 1 milione di euro	Ritardo superiore a 45 giorni e inferiore a 60 giorni dalla diffida
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

Nella tabella che segue è indicata la percentuale di riduzione applicabile sull'importo ammesso erogato o da erogare:

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \geq x < 4,00$	5%
$x > 4,00$	n.a.

6.12 Consentire il regolare svolgimento dei controlli

Il beneficiario è tenuto a fornire ogni collaborazione per consentire alle competenti Autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento dei controlli previsti. In tale ambito, il beneficiario ha l'obbligo, tra l'altro, di permettere l'accesso presso la propria sede legale e/o presso il luogo dell'investimento al personale incaricato del controllo, nonché di esibire la documentazione richiesta dall'Autorità competente.

Sanzione per l'eventuale inadempienza

Il mancato rispetto dell'obbligo, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, comporta l'esclusione, con conseguente revoca totale del sostegno concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. Non comporta esclusione qualora venga consentito il controllo in un momento successivo. In questo caso i singoli bandi pubblici possono prevedere riduzioni specifiche.

7. Modalità di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni per violazione degli impegni e altri obblighi assunti

Di seguito si rappresentano le modalità per l'applicazione delle riduzioni/esclusioni che i responsabili regionali degli interventi/azioni devono tener conto ai fini della rilevazione delle inadempienze di impegni e altri obblighi specifici per ogni intervento/azione di competenza e delle relative sanzioni, in aggiunta a quelle già definite al precedente paragrafo 6:

- a. per ciascuna azione, vengono individuati tutti gli impegni e gli altri obblighi pertinenti connessi alla concessione del sostegno. Gli stessi dovrebbero essere già stati identificati come singoli ICO all'interno dell'applicativo VeCI con riferimento sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. Nell'ambito del VeCI, gli ICO sono individuati a livello di azione;
- b. per ogni impegno e altro obbligo, si analizza subito la portata della eventuale inosservanza e
si stabilisce se essa possa comportare direttamente la revoca totale del sostegno oppure no. In taluni casi, l'esclusione dal sostegno è già prevista nel documento di programmazione e/o nei relativi documenti attuativi;
- c. nei casi in cui un'inadempienza non comporti direttamente la revoca totale, si procede con la determinazione del livello di infrazione dell'impegno (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata, secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Come già specificato al precedente capitolo 4, la gravità dipende in particolare dalle conseguenze che l'inosservanza di un impegno od obbligo producono rispetto all'obiettivo che lo stesso impegno od obbligo si prefigge, mentre l'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme. La durata è collegata al periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

Nella definizione del livello di inadempienza in funzione di ognuno dei suddetti criteri, si dovrà porre particolare attenzione alle possibili conseguenze in termini sanzionatori, che dovranno rispondere ai principi di proporzionalità e gradualità.

Per ciascun impegno o gruppo di impegni è necessario, pertanto, individuare degli indicatori (finanziari, temporali, ecc.) al cui valore corrisponderà il livello basso/medio/alto dell'inadempienza in termini di gravità, entità e durata. È quindi compito del responsabile regionale per l'attuazione dell'intervento di definire, per ciascun impegno specifico, la "griglia" in cui mettere in relazione livello di inadempienza – indicatore corrispondente – criterio (gravità, entità e durata).

Data la natura di taluni impegni, non sempre è possibile valutare la relativa inadempienza in modo distinto per ognuno dei tre criteri sopra richiamati, ovvero può accadere che l'indicatore utilizzato per valutare uno dei tre criteri serva a valutare anche i restanti criteri.

Per esempio, per gli impegni connessi al rispetto di una scadenza temporale, l'indicatore collegato alla "durata" (es. n° dei giorni di ritardo) può contribuire (e non necessariamente con gli stessi valori) a determinare l'indice di gravità (rispetto all'obiettivo per il quale l'impegno è previsto) e l'entità (rispetto all'operazione nel suo complesso, che evidentemente risentirà del ritardo). Nell'impegno n. 6 viene attribuito alla gravità lo stesso valore della durata.

- d. nel caso in cui nel corso del controllo sia riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata. Qualora sia accertata un'inadempienza di livello "Alto" per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dal sostegno per l'azione a cui si riferiscono gli impegni non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati. Se la stessa inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi, essa si configura come "grave" e pertanto il beneficiario è altresì escluso dalla stessa tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
- e. negli altri casi, ai fini del calcolo della percentuale di riduzione da applicare, si determina la media aritmetica dei tre indicatori. La media ottenuta (che sarà necessariamente compresa nell'intervallo 1-5) rappresenta il punteggio di riferimento per il calcolo della percentuale di riduzione. Al punteggio medio si abbineranno delle

corrispondenti percentuali di riduzione in base agli intervalli di valori in cui il punteggio ricade, come indicato nella tabella seguente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	10%

Esempio di calcolo:

Si prenda in considerazione una domanda di pagamento con un contributo richiesto (CR) pari a € 130.000, a fronte del quale viene accertato un contributo (CA) del valore di € 100.000. Ai sensi dell'articolo 15 c. 6 del D.M. 93348/2024, poiché la differenza (euro 30.000) tra CR e CA supera di più del 25% il CA, l'importo del contributo erogabile (CE) sarà pari a:

$$CE = CA - (CR - CA) = 100.000 - 30.000 = 70.000 \text{ euro.}$$

A tale importo si applicheranno le eventuali ulteriori riduzioni a seguito di inadempienze non gravi.

Supponiamo che sia stata riscontrata una inadempienza non grave per la quale i previsti indici di verifica siano stati valutati come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)	3	3	
Alto (5)			5

si procede al calcolo della media aritmetica (x) dei valori relativi ai tre indicatori di gravità, entità e durata: $x = (3+3+5)/3 = 3,66$.

Nel caso in esempio, la media ricade nell'intervallo: $3,00 \leq x < 4,00$, che corrisponde ad una riduzione pari al 5% dell'importo ammissibile al contributo.

L'importo del contributo che è possibile liquidare (CL) è così calcolato:

$$CL = 70.000 - (70.000 * 5\%) = 70.000 - 3.500 = 66.500 \text{ euro.}$$

Il D.M. 93348/2024 prevede anche la possibilità di applicare le riduzioni per “gruppi di impegni”.

Nell’ambito di ciascuna azione, potranno pertanto essere individuati gruppi di due o più impegni, obblighi e vincoli affini, caratterizzati cioè da elementi comuni e omogenei. In linea di principio non dovrebbero essere compresi in tali gruppi gli impegni e gli obblighi derivanti direttamente dalla normativa comunitaria o nazionale, oppure quelli che si ritiene abbiano una rilevanza sostanziale ai fini della realizzazione di un’operazione. Non potranno in ogni caso rientrare in detti “gruppi” gli impegni e obblighi di cui si è già trattato nel precedente capitolo 6.

Gruppi omogenei di impegni potrebbero essere quelli relativi a: comunicazioni obbligatorie, tenuta conforme di registrazioni e documentazione.

Come esplicitato nell’Allegato 5 del D.M. n. 93348/2024, ove nel corso del controllo venga riscontrata l’inosservanza di più impegni afferenti ad uno stesso gruppo di impegni, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata per ciascun impegno violato. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio di entità, gravità e durata per ciascun impegno violato.

I valori così ottenuti, si sommano a loro volta, nell’ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> di 0,05).

Si effettua poi la somma delle medie degli impegni violati.

Nell’ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore ottenuto per un impegno violato si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo, per ottenere un unico punteggio.

Ciascun punteggio, così ottenuto per ogni gruppo di impegni, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Media aritmetica dei tre indicatori	Percentuale di riduzione corrispondente
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$ 10%	10%

Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni calcolate per ciascun gruppo di impegni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione da operare a carico dei montanti riferiti ad intervento o azione.

8. Rinvio alle norme generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.